

Informativa privacy per il trattamento dei dati personali nel caso di segnalazione di illeciti (WHISTLEBLOWING)

Steritek S.p.A. con sede legale in Malagnino (CR), Via Tonani 10 - 26030, C.F. e P.IVA_01197540196 in qualità di titolare del trattamento (in seguito, "Titolare"), La informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003 e al D.Lgs. 51/2018), del D.lgs. 24/2023 e della Procedura Whistleblowing adottata dalla Società, che, nell'ipotesi di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, delle quali Lei sia venuto a conoscenza, i Suoi dati (quale "Segnalante") saranno trattati, per il tramite dei Soggetti cui è affidata la gestione della segnalazione (Organismo di Vigilanza di Steritek S.p.A. in qualità di costituita "Funzione Whistleblowing": "OdV-FW"), con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento

Nell'ipotesi di segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità, il Titolare tratta, per il tramite dell'OdV-FW, i dati personali da Lei forniti ovvero comunicati e/o conosciuti, quali nome, cognome, dati anagrafici, recapito telefonico, indirizzo di residenza o domicilio, indirizzo e-mail, secondo il principio di minimizzazione di cui all'art. 5, co. 2, lett. c) GDPR, (in seguito, "Dati" o "Dati Personali"). Nell'ambito della segnalazione, inoltre, potranno essere oggetto di trattamento anche "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 GDPR, nonché, ai sensi dell'art. 10 GDPR, dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o connesse a misure di sicurezza.

Il Titolare La informa, altresì, di quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 24/2023 in tema di "Obbligo di riservatezza".

- 1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.*
- 2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*
- 3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.*
- 4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.*
- 5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.*

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti”.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati, per il tramite dell'OdV-FW, per perseguire le seguenti finalità:

- ricezione della segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti e/o irregolarità;
- espletamento di attività di verifica ed indagine in ordine alla segnalazione;
- verifica che venga rispettato il divieto di condotte ritorsive e/o discriminatorie nei confronti del Segnalante;
- realizzazione di ogni adempimento previsto dalla Legge e dalla vigente normativa (d.lgs. 24/2023), nonché dal Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e dalla Procedura Whistleblowing adottati dalla Società.

Nel caso di trattamenti per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, il Titolare, ai sensi dell'art. 13, co. 3 del GDPR, provvederà a comunicare all'interessato tutte le informazioni in merito a tali diverse finalità.

La base giuridica del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali è il rispetto degli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento, con particolare riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e al D.Lgs. 231/2001.

3. Modalità del trattamento

In conformità alla Procedura Whistleblowing, si riporta di seguito il sistema di segnalazione delle violazioni adottato dalla Società.

Steritek definisce un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale e, in particolare, i soggetti che possono attivare tale sistema, le violazioni oggetto di segnalazione, i canali messi a disposizione per effettuare le segnalazioni, le attività per la gestione delle segnalazioni, le tutele per il segnalante ed il segnalato e la reportistica.

1) Soggetti segnalanti

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. g) d.lgs. 24/2023, la persona segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La segnalazione può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 3 D.Lgs. 24/2023 ("Soggetti Segnalanti") ed in particolare:

"3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso".

Sulla base delle Linee Guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 (pag. 19), la tutela del segnalante si estende a coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

La tutela prevista dalla legge si estende inoltre, ai sensi dell'art. 3 co. 5 D.Lgs. 24/2023:

a) ai soggetti facilitatori (ai sensi dall'art. 2 lett. h D.Lgs. 24/2023 il facilitatore è "una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata");

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

II) Soggetti segnalati

Le Segnalazioni riguardano la «persona coinvolta» da intendersi come la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come soggetto a cui la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente (art. 2 lett. l) D.Lgs. 24/2023), sicché i “Soggetti Segnalati” in via esemplificativa possono essere:

- lavoratori che a qualsiasi titolo svolgono la loro attività nel contesto lavorativo di Steritek; il contesto lavorativo deve essere inteso in senso estensivo (art. 2 lett. i D.Lgs. 24/2023) e cioè come tutte le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- membri degli organi sociali;
- società del Gruppo nell'ambito delle attività svolte e disciplinate da eventuali accordi intercompany;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, società), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla Società.

III) Fattispecie oggetto della segnalazione

L'oggetto della segnalazione viene definito ed inteso come la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (art. 2 lett. c) D.Lgs. 24/2023) e comprende le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse, o che sulla base di elementi concreti potrebbero essere commesse, nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 lett. b) D.Lgs. 24/2023).

Le violazioni oggetto della segnalazione attengono a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni di principi e regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;

IV) Processo di gestione delle Segnalazioni

Ogni soggetto che intende procedere ad una segnalazione potrà farlo utilizzando i seguenti canali, alternativi tra loro:

1. piattaforma informatica dedicata accessibile dal sito: www.steritek.it;
2. a mezzo comunicazione cartacea in busta chiusa da inviare all'OdV al seguente indirizzo: Steritek S.p.A. Via A. Tonani, 10 – 26030 Malagnino (CR)
con indicazione sulla busta che si tratta di segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023.

3. mediante richiesta di incontro di persona con l'OdV, con le seguenti modalità: invio e-mail di richiesta a organismo.vigilanza@steritek.it

Al fine di garantire gli strumenti di tutela previsti dalla legge, la Società richiede che il segnalante debba specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni in conformità al d.lgs. 24/2023.

Il soggetto segnalante viene contestualmente avvisato che le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 e previste all'interno della presente Procedura sono rinunciabili, sicché la segnalazione verrà trattata come ordinaria e senza le tutele di legge qualora il segnalante nella segnalazione del canale interno rinunci espressamente alle stesse.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro 7 giorni dalla sua ricezione, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (qualora emerga dalla trasmissione).

Ai sensi dell'art. 14 co. 3 D.Lgs. 24/2023, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'OdV-FW o del personale addetto.

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'OdV-FW, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione (art. 14 co. 4 D.Lgs. 24/2023).

Per poter garantire un procedimento più veloce ed efficace, la segnalazione deve essere il più possibile esaustiva e contenere le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante (nome, cognome, funzione aziendale) - facoltative;
- recapiti ove essere contattato per approfondimenti e aggiornamenti sul procedimento - facoltativi;
- generalità del segnalato (nome, cognome, funzione aziendale);
- data, luogo e modalità in cui sono accaduti i fatti oggetto di segnalazione;
- eventuale documentazione atta a provare lo svolgimento dei fatti (da allegare alla segnalazione);
- specificazione di qualsiasi interesse collegato alla segnalazione di cui sia portatore – per conto proprio o per conto di terzi – il segnalante, ovvero dichiarazione di non essere portatore – per conto proprio o per conto di terzi – di alcun interesse in relazione alla segnalazione.☐

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione ove si presentino tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.) o determinabili mediante istruttoria.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

V) Esame, gestione e valutazione delle Segnalazioni

Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nel processo whistleblowing hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità, la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 24/2023, i soggetti cui è affidata la gestione della segnalazione (OdV-FW):

"a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito".

Alla funzione di gestione della segnalazione, al fine di dare diligente seguito alla stessa, sono consentiti poteri di ricerca, controllo, richiesta e acquisizione di tutti i documenti ritenuti necessari presso tutte le funzioni aziendali, nonché poteri di audizione del personale della società al fine dell'accertamento del contenuto della segnalazione.

L'OdV-FW effettua una prima catalogazione e valutazione delle informazioni ricevute ed archivia senza seguito quelle manifestamente infondate.

Nel caso in cui, a seguito di una preliminare fase di analisi, ritenga la segnalazione non manifestamente infondata:

- avvia l'indagine ispettiva finalizzata alla ricostruzione puntuale degli accadimenti;
- ove lo ritenga opportuno, può segnalare la questione all'Organo Gestorio o al Consiglio di Amministrazione;
- nei casi ritenuti più gravi, e comunque quando la segnalazione riguarda Amministratori o Sindaci, lo comunica al Collegio Sindacale;
- nel corso dell'indagine, valuta la necessità di contattare in maniera riservata il soggetto segnalante per ottenere maggiori informazioni;
- decide di recarsi presso il luogo interessato al fine di ricostruire i fatti, e richiedere altresì alle strutture e/o ai soggetti competenti ogni ulteriore documentazione e chiarimento del caso.

L'OdV-FW per lo svolgimento delle attività di cui sopra può avvalersi di altri dipendenti della Società o di società appartenenti al Gruppo, nonché di consulenti esterni.

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 bis D.Lgs. 231/2001, la Procedura rimanda infine al sistema disciplinare previsto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ex D.Lgs. 231/2001.

VI) Reportistica

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione ed il fascicolo rimarrà nella disponibilità del OdV- FW che ne garantisce la riservatezza per tutto il tempo di conservazione.

Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno che il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione (O.d.V.-FW) formalizzi un breve report ispettivo e lo trasmette l'Organo Gestorio, al Collegio Sindacale e, ove ritenga, al Consiglio di Amministrazione.

Gli organi predetti (Organo Gestorio, Collegio Sindacale e C.d.A.) potranno assumere, sulla base dell'indagine interna svolta, tutti gli opportuni approfondimenti e provvedimenti, ivi compresa l'irrogazione delle opportune sanzioni ai soggetti responsabili delle violazioni, nel pieno rispetto delle norme, anche aziendali e del CCNL di volta in volta applicabili.

Nelle predette fasi l'O.d.V.- FW mantiene la riservatezza dell'identità del segnalante in conformità ai principi dettati, sicché ogni interlocuzione dell'O.d.V.- FW con le altre funzioni aziendali sopra richiamate avverrà omettendo il nome e l'identità del segnalante, nonché qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante (es. report, colloqui, verbali, ispezioni ecc.), in conformità e salve le eccezioni previste all'art. 12 d.lgs. 24/2023.

VII) Modalità di trattamento

Il Trattamento dei Suoi dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR n. 2016/679 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 29 del GDPR n. 2016/679, al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.Lgs. 24/2023, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

4. Conservazione dei Dati

Il Titolare tratta i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 24/2023, *“le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018”*. Trascorso tale termini e fatto salvo il caso in cui sia necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria, il Titolare cancellerà i Suoi dati personali o provvederà a renderli anonimi.

5. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo. In caso di mancato conferimento di tali Dati, e dunque con riferimento alle segnalazioni anonime, verranno prese in considerazione le segnalazioni adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.) o determinabili mediante istruttoria.

6. Comunicazione dei Dati

Fermo l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023, possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:

- le funzioni interessate nell'eventualità in cui l'OdV-FW ne ritenga necessario il coinvolgimento a seguito della segnalazione;
- il Consiglio di Amministrazione ove ritenuto opportuno dall'OdV-FW;
- il Collegio Sindacale nei casi ritenuti più gravi, e comunque quando la segnalazione riguarda Amministratori o Sindaci;
- i soggetti che operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ex art 29 GDPR;
- eventuali consulenti esterni nominati quali responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR;
- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge;

7. Trasferimento dei Dati

I Suoi Dati non saranno diffusi né trasferiti extra UE.

8. Diritti dell'interessato

Il Titolare La informa, in qualità di soggetto interessato, che, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 *undecies* D.Lgs. 196/2003 ("*Limitazioni ai diritti dell'interessato*"), ha il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;
- ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali; b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle conseguenze previste per l'interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale;
- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; d) in caso di adempimento di un obbligo legale; e) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali - Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza di Monte Citorio 121, tel. 06696771, fax 06696773785, e-mail garante@gpdp.it, p.e.c. protocollo@pec.gpdp.it;

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:

- inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare; Steritek S.p.A., in Malagnino (CR), Via Tonani 10 - 26030;
- inviando una mail a steritek@raccomandata-ar.com, oppure a privacy@steritek.it;
- telefonando al numero 0372 496340

10. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è:

- Steritek S.p.A., con sede legale in Malagnino (CR), Via Tonani 10 – 26030, C.F. e P.IVA 01197540196.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare in Via Tonani 10 – 26030 Malagnino (CR).

Malagnino, 13/12/2023

Il titolare del Trattamento

Steritek S.p.A.

Dott. Massimo Toresani

